

COMUNE DI STIENTA

Provincia di Rovigo

APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FORMA CONGIUNTA TRA I COMUNI DI FIESSO UMBERTIANO E STIENTA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Oggetto

1. Il servizio di assistenza domiciliare in appalto ha per oggetto la realizzazione di attività, iniziative ed interventi a favore di anziani, inabili e famiglie che versano in particolari situazioni di difficoltà economico-sociali dei Comuni di Fiesso Umbertiano e di Stienta.
2. Esso è disciplinato dal regolamento del servizio di assistenza domiciliare di ciascuno degli enti associati e dalla Convenzione stipulata tra i due enti per la gestione congiunta del servizio ex art. 30 dlgs n. 267/2000.
3. Il dovuto finanziamento fa carico ai fondi ordinari di bilancio dei comuni.
4. Capoconvenzione è il Comune di Stienta, autorizzato alle procedure di scelta del contraente, stipula contratto, controllo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
5. CATEGORIA DI SERVIZIO - CPC 93 CATEGORIA N. 25 - Servizi sanitari e sociali -(Allegato IIB del D.L.vo 163/2006)

Art. 2 – Durata

1. Il presente appalto ha durata di anni due, con decorrenza 1° marzo 2012 e termine al 28 febbraio 2014.
2. Alla fine di tale periodo, l'Appalto scadrà senza bisogno di alcun avviso o disdetta.
3. La stazione appaltante si riserva la possibilità di procedere al rinnovo del contratto stipulato in esito alla presente procedura, qualora la normativa vigente lo consenta, previa verifica della professionalità manifestata.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto la procedura per la nuova gestione non sia ancora esecutiva, o il nuovo appaltatore non abbia assunto l'esercizio, la Ditta appaltatrice uscente è tenuta a prestare il servizio fino all'insediamento della nuova impresa, ed in ogni caso non oltre un anno dalla scadenza, alle stesse condizioni economiche e giuridiche della gestione cessata.

Art. 3 – Importo

1. L'importo, massimo non superabile, biennale a base di gara dell'appalto viene stabilito in complessivi Euro **119.808,00**, al netto di IVA, determinato sulla base di un importo orario netto di Euro **18,00** onnicomprensivo di qualunque onere a carico dell'appaltatore, compreso l'uso dei mezzi di trasporto per lo spostamento degli operatori nel territorio comunale e tra i due comuni, moltiplicato per un numero di 64 ore settimanali complessive.
Tale importo è calcolato al lordo degli oneri per la sicurezza, pari a € 3.489,55 non assoggettabili a ribasso d'asta.
2. Le differenze di prestazioni orarie settimanali, in più o in meno, dovranno essere compensate obbligatoriamente entro il mese successivo al loro verificarsi e comunque non oltre il termine di scadenza naturale del contratto.

3. L'appaltatore s'impegna altresì a praticare le stesse condizioni d'appalto e prezzi unitari per prestazioni aggiuntive che l'amministrazione dovesse richiedere, autorizzare e finanziare separatamente, previo accordo con l'appaltatore, per servizi collaterali a quelli in appalto e che abbiano simili condizioni.

Art. 4 – Specifiche tecniche del servizio

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20, 27, 68 e Allegato VIII del dlgs n. 163/2006, la ditta appaltatrice, sia per quanto concerne il mezzo di trasporto, le attrezzature, i servizi e il personale, garantisce le prestazioni e attività come da programma qui riportato.

2. Tale programma indica le categorie degli utenti, i servizi e le attività svolte dagli operatori, il funzionamento del servizio, il personale impiegato ed i corrispettivi concordati. Ogni variazione al programma deve essere preventivamente autorizzata dal comune affidante.

3. Le prestazioni verranno svolte da almeno due operatori di Assistenza polifunzionale domiciliare della ditta per i due anni di durata del contratto con 64 ore settimanali e quindi 6.656 ore complessive. Tali ore sono ripartite tra i due comuni, in ragione settimanale di 26 ore per Fiesso Umbertiano e 38 ore per Stienta.

4. Ulteriori prestazioni potranno essere svolte previo accordo tra il comune e la ditta, tenendo conto delle disponibilità di bilancio del comune e della operatività della ditta medesima e comunque non prima del formale impegno di spesa esecutivo.

5. Le prestazioni della ditta si articoleranno in concreto come segue:

- a) dare assistenza nel domicilio abituale ed aiuto nei lavori domestici, quali il rigoverno delle stanze, la pulizia corrente, la preparazione di pasti, fare la cucina, lavare la piccola biancheria;
- b) provvedere alle commissioni, alle compere e spesa ordinaria su incarico degli utenti;
- c) provvedere al servizio di consegna o ritiro dalla lavanderia di indumenti, effetti letterici, biancheria;
- d) prendere cura delle persone ammalate o convalescenti seguendole eventualmente anche in luoghi di cura ove fossero abbandonate e non godessero della presenza stabile o saltuaria dei famigliari;
- e) dare al medico segni per diagnosi da seguire, secondo le prescrizioni ricevute, prestazioni igienico-sanitarie quali frizioni, massaggi antidecubito, assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmaceutiche o altri servizi che non richiedono un titolo professionale specifico, nonché le prestazioni indicate alle lettere "h" e "i";
- f) accompagnamento dell'anziano presso servizi medici o riabilitativi, in centri diurni, in uffici ed enti, ed in altri luoghi sempre che l'anziano abbia capacità di deambulazione;
- g) curare il collegamento con parenti e affini, con i vicini e i volontari ed intrattenere rapporti umani, alleviando la solitudine e migliorando la qualità della vita degli interessati sotto il profilo psicologico sia come quello fisico, alimentare e organizzativo;
- h) dare aiuto alla persona su se stessa, alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti;
- i) favorire l'autosufficienza nell'attività giornaliera: aiuto per una corretta deambulazione, aiuto per una giusta posizione degli arti invalidi in condizione di riposo, aiuto nell'uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare etc.

Art. 5 - Modalità di conferimento degli incarichi

1. L'indicazione delle persone e delle famiglie nonché dei luoghi in cui dovrà prestare la propria attività l'operatore della ditta, sarà fatta dal comune.
2. Nella comunicazione sarà precisato il numero di ore da prestare complessivamente in ciascuna settimana per ogni persona o famiglia da assistere. Nella comunicazione potrà essere precisato anche il tipo di attività richiesta. La variazione del monte ore fissato avrà luogo con altra comunicazione.
3. Potranno essere richieste alla ditta altre prestazioni di servizio e in particolare presso le comunità alloggio, le convivenze, le case-albergo, gli ospedali, le case di riposo, gli asili nido, le scuole, i centri diurni etc. Salvo che per questi servizi non si provveda con accordi o convenzioni appositi, le prestazioni rese sono parificate a quelle di assistenza domiciliare.

Art. 6 - Osservanza di Leggi e Regolamenti

L'erogazione dei servizi oggetto del presente appalto è soggetta all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente CSA e dalle leggi, decreti, normative CEI e UNI e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia. Più nello specifico, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'Appaltatore dovrà:

- a) rispettare ed applicare le prescrizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- b) provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro, ecc.. ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In particolare, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni (l'elenco delle norme di legge, regolamentari e tecniche sotto riportato viene fornito a solo titolo informativo restando a carico dell'Appaltatore il rispetto di eventuali ulteriori norme, decreti, regolamenti, leggi, non riportate in elenco e/o che interverranno successivamente all'aggiudicazione dell'appalto):

- a) Norme di qualsiasi genere applicabili alla fornitura in oggetto, emanate o emanando dallo Stato, Regione, Provincia e/o Comune, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento dei compiti, non potrà essere accampato alcun diritto o ragione contro il Comune, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- b) D.Lgs. n. 81/2008;
- c) D.Lgs. n. 163/06 del 12/04/06;
- d) D.P.R. n. 207/2010

L'Appaltatore sarà tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa.

Art. 7 - Pagamenti

1. Le fatture a corrispettivo del servizio congiunto svolto verranno intestate, per motivi contabili, distintamente a ciascun Comune, accompagnate da note mensili con l'indicazione delle ore lavorative effettuate complessivamente, con la specificazione dei servizi prestati, presso gli assistiti o presso le strutture. I Comuni provvederanno quindi al pagamento delle rispettive fatture in via diretta, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

2. Eventuali ritardi dei pagamenti dovuti all'espletamento di formalità amministrative, o al rispetto del patto di stabilità, non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore dell'affidatario del Servizio.
3. Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture mensili posticipate.
4. Viene considerato come servizio il tempo occupato per riunioni ed incontri con assistenti sociali ed amministratori, purché attinenti alla trattazione di casi particolari o alle verifiche di servizio.

Art. 8 – Controlli e verifiche

1. L'Amministrazione comunale ha facoltà di effettuare controlli, con proprio personale autorizzato e conosciuto dall'appaltatore, sulla conduzione del servizio e comportamento degli operatori, comunicando eventuali rilievi per i provvedimenti del caso, nonché verificare con periodicità lo stato di attuazione del programma (servizio, attività etc.) oggetto di capitolato, al fine di consentire la verifica dei risultati e il controllo degli stessi anche in rapporto ai costi-benefici.

Art. 9 - Assistenza sanitaria

1. L'assistenza sanitaria è garantita dall'ULSS competente per territorio, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.
2. Il comune, anche su richiesta della ditta, interesserà l'ULSS affinché a supporto dell'attività dello stesso, metta a disposizione un'equipe o degli operatori dell'ULSS che agiscono nel territorio al fine di assicurare la necessaria assistenza o consulenza a favore degli assistiti.

Art. 10 - Assicurazione

1. La ditta s'impegna a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione al fine di coprire i rischi da infortuni subiti o provocati a terzi durante l'espletamento del servizio e dell'attività specifica indicata dall'amministrazione comunale.
2. L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per qualsiasi danneggiamento, menomazione o sottrazione di beni mobili di proprietà degli assistiti.

Art. 11 - Affidamento del servizio

1. Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 20, 27 del D.lgs. n. 163/2006, art. 5 L. n. 328/2000, artt. 4 e segg. DPCM 30-03-2001 ed artt. 12 e 13 LR n. 23/2006, vista la Circolare PCM 01-03-2007, l'affidamento del servizio in oggetto avverrà tramite procedura negoziata col sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 12 - Requisiti di partecipazione.

1. Ai sensi degli artt. 326 e 327 del DPR n. 207/2010 e art. 124 dlgs n. 163/06, per partecipare alla gara i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
 - A. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, previsti dall'art. 38 del dlgs n. 163/06.
 - B. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, previsti dall'art. 39 dlgs n. 163/06: iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente al settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto, e gli operatori dovranno essere in possesso dell'attestato Regionale di qualifica professionale di Assistente Domiciliare o equivalente.
 - C. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 relativa a:
 - a - fatturato per i servizi cui si riferisce l'appalto non inferiore all'importo annuo a base della presente gara, con riferimento per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari (2008 – 2009 - 2010);

- b - servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto a favore di amministrazioni o enti pubblici o di privati svolti per ciascun anno degli ultimi tre anni (2008 – 2009 – 2010);

D. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA: Autodichiarazione ex DPR n. 445/2000 relativa al possesso e disponibilità di mezzi e personale idoneo e qualificato per l'espletamento del servizio, come richiesto dal CSA.

Art. 13 – Avvalimento dei requisiti

1. L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un'altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura.
2. Si applica a tal fine la disciplina prevista dall'articolo 49 D.Lgs. n. 163/2006 ed artt. 88 e 104 DPR n. 207/10, producendo la documentazione ivi prevista.

Art. 14 – Verifica dei requisiti

1. La stazione appaltante, provvederà alla verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48 dlgs n. 163/06, mediante sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, ai quali richiedere di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti, presentando idonea documentazione.

Art. 15 – Importo a base di gara

1. L'importo, massimo non superabile, biennale a base di gara dell'appalto viene stabilito in complessivi Euro **119.808,00**, al netto di IVA, determinato sulla base di un importo orario netto di Euro **18,00** onnicomprensivo di qualunque onere a carico dell'appaltatore, compresi oneri per la sicurezza, pari ad € 3.489,55 non assoggettabili a ribasso d'asta, come da Quadro economico di spesa Allegato A.

3. Le Offerte dovranno essere formulate al ribasso sul prezzo a base d'Asta, al netto di IVA.

4. Qualora l'offerta economica dovesse presentare un prezzo anomalo rispetto alle prestazioni richieste, la Commissione di Gara, prima di procedere all'aggiudicazione, potrà richiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, avrà la facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento, escludendolo dalla Gara.

5. Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate da parte della Ditta concorrente tutte le condizioni del presente Capitolato.

Art. 16 – Termine di validità dell'offerta economica

1. L'Offerta economica è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione (art. 11, comma 6) del D. Lgs 163/2006.

Art. 17 – Criteri per la valutazione dell'offerta più vantaggiosa

1. Gli elementi da prendere in considerazione per determinare l'offerta più vantaggiosa sono i seguenti:

Offerta tecnica, punti: 65

- a) merito progettuale; consistenza e grado di qualificazione professionale del personale da poter adibire al servizio in appalto; modalità adottate per il contenimento del turn over del personale;

b) proposte migliorative e piano di emergenza.

- per la VALUTAZIONE QUALITATIVA, l'offerta tecnica sarà valutata col metodo del confronto a coppie a matrice triangolare, di cui All. G cit. e Det. AVCP n. 4/2009, tramite il quale si attua la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari, con criteri di preferenza compresi tra 1 e 6.

Il valore massimo attribuibile a ciascun concorrente per l'offerta tecnica è di punti 65.

I sub criteri e sub pesi sono così determinati:

merito progettuale; consistenza e grado di qualificazione professionale del personale da poter adibire al servizio in appalto; modalità adottate per il contenimento del turn over del personale	Punti	40
proposte migliorative e piano di emergenza	"	25

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati non con il confronto a coppie a matrice triangolare, bensì con il calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Offerta economica, punti: 35

d) prezzo.

2. Si applica il metodo "aggregativo-compensatore" di cui agli allegati "P" e "G" DPR n. 207/10, dato dalla formula $P_i = V_{i1} \cdot W_1 + V_{i2} \cdot W_2 + V_{in} \cdot W_n = \sum V_{ij} \cdot W_j$:

- per la VALUTAZIONE QUANTITATIVA-PREZZO, l'offerta economica sarà valutata, ai sensi dell'allegato "P" cit. e tenendo a base il valore del ribasso percentuale offerto, con la seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X \cdot A_i / A_{\text{soglia}}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00-X) \cdot (A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})$$

determinando per il correttivo "X" un valore di 0,90.

Il valore massimo attribuibile a ciascun concorrente per l'offerta economica è di punti 35.

3. Il Comune, ai sensi dell'art. 81, c, 3, dlgs n. 163/06, si riserva la facoltà di non aggiudicare totalmente o parzialmente la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, nell'esclusivo interesse del Comune, dandone comunicazione motivata alle ditte, o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta ritenuta economicamente vantaggiosa e congrua.

4. In caso di parità di punteggio totale riportato tra due o più concorrenti verrà data preferenza alle migliori condizioni di offerta tecnica e, se ulteriormente pari, si procederà con pubblico sorteggio ex art. 77 comma 2 del R.D. 827/24.

5. Il concorrente è a conoscenza che il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre l'Amministrazione Aggiudicatrice sarà definitivamente impegnata solo ad avvenuto compimento, con esito positivo, delle verifiche riguardanti il possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti necessari per la formalizzazione del rapporto contrattuale. Il contratto in forma pubblica amministrativa è soggetto a imposta di bollo, di registro e al pagamento dei diritti di segreteria.

6. La partecipazione alla gara implica, senza eccezione alcuna, l'accettazione delle clausole tutte contenute nel presente capitolato.

Art. 18 - Cauzione

1. Ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell'ammontare complessivo dell'Appalto (IVA esclusa).
2. La costituzione della stessa dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi:
 - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Stienta;
 - fideiussione bancaria o assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Stienta. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione del contratto medesimo.
5. La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
6. Gli importi della cauzione provvisoria e definitiva sono ridotti al 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006.

Art. 19 – Revisione prezzi

1. Il prezzo dell'appalto è imm modificabile nel primo anno di durata del contratto. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, il valore di contratto, così come determinato in sede di gara, potrà essere aggiornato su istanza di parte nei limiti della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo, accertato dall'ISTAT, per le famiglie operai e impiegati senza tabacchi; la revisione verrà operata al termine del secondo anno di riferimento, e poi per i successivi, con recupero a conguaglio a favore della ditta di quanto dovuto nell'anno trascorso.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto

1. L'aggiudicatario dell'Appalto non può cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del contratto.
2. Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al precedente comma, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Art. 21 – Penali

1. Per inadempimenti gravi o ritardi imputabili direttamente all'appaltatore nella conduzione del servizio, dovutamente contestati e dibattuti in contraddittorio tra le parti, viene stabilita una penale di Euro 100,00 giornaliera, da detrarre direttamente dagli importi delle fatture mensili, con eventuale rivalsa sulla cauzione costituita per maggiori danni derivanti all'Amministrazione.
2. Restano salve le norme di diritto civile ed amministrativo in ordine all'inadempimento contrattuale quale causa di rescissione del contratto in danno all'appaltatore.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- nel caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi riportati nel presente capitolato;
- nel caso in cui siano state inflitte all'affidatario quattro penalità;
- per comportamenti tenuti dal personale dell'affidatario di gravità tale da sconsigliare la continuazione del rapporto di servizio;
- nei casi di cessione e di subappalto anche parziale dei servizi svolti e regolati dal presente Capitolato;
- in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle Cooperative costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci nelle società in accomandita, se l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- per mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di abbandono, anche parziale, dei servizi stabiliti nel contratto;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale.

E' fatto comunque salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento di ogni ulteriore danno patito, senza limitazione dell'ammontare di cui alla penale convenuta all'art. 21.

Art. 23 – Riserva

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in tutto o in parte dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto, con un preavviso di 30 giorni che sarà inoltrato per iscritto all'aggiudicatario, mediante Raccomandata A/R, per cause di forza maggiore o conseguenti all'applicazione di disposizioni di Legge.

2. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di modificare in qualunque momento, in diminuzione o in aumento le prestazioni oggetto dell'appalto e nel caso di modifiche in diminuzione, si liquideranno comunque le somme relative ai servizi effettivamente prestati. Nel caso di richieste di modifiche in aumento, le stesse saranno vincolanti per le parti solo ad avvenuta assunzione di idoneo provvedimento di autorizzazione alla spesa da parte del Responsabile del Servizio.

Art. 24 – Spese contrattuali

1. Tutte le spese relative al contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 25 – Giurisdizione, competenza e domicilio

1. Le controversie inerenti le procedure di affidamento dell'appalto, anche di natura risarcitoria, sono devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Sono altresì devolute alla giurisdizione esclusiva le controversie di cui all'art. 244 dlgs n. 163/06.

3. Per qualunque altra controversia inerente l'esecuzione del contratto, vale la giurisdizione ordinaria, con la competenza del Foro di Rovigo.

4. Agli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice elegge domicilio presso il Comune di Stienta. La Ditta Appaltatrice, inoltre, se espressamente

richiesto, dovrà presentarsi presso il competente servizio di detto Comune per ricevere le comunicazioni che si rendessero necessarie ed opportune.

Art. 26 - Tracciabilità

1. L'appaltatore assume formale obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari originati dal contratto. I relativi movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, o strumenti diversi ai sensi delle modifiche introdotte dal DL n. 187/2010 convertito con modifiche dalla L. n. 217/2010, secondo le precisazioni introdotte dall'AVCP e restanti fonti ministeriali.

Art. 27 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato e a completamento delle disposizioni in esso contenute si fa esplicito rinvio al disciplinare di gara, alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti.

Art. 28 - Informativa ai sensi del D.lvo n. 196/2003

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Capitolato si informa che:

- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente alla gara cui la Ditta ha inteso partecipare;
- il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati; il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla Gara.

2. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- Ø il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
- Ø i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di Gara;
- Ø ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003, cui si rinvia.

Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale di Stienta (RO).

Art. 29 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Bacchiega, Responsabile del Settore 3° Servizi Sociali del Comune di Stienta (RO).

Stienta, 23/12/2011

IL RESPONSABIOLE DEL SETTORE
Bacchiega Dott.ssa Lucia

Allegato A

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A)		Importo a base di gara		€ 119.808,00
	1-	Prestazioni del servizio		€116.318,45
	2-	Oneri per la sicurezza		€3.489,55
B)		Somme a disposizione		==
	1-	IVA		€ 4.792,32
	2-	Contributo gara AVCP		€ 30,00
	3-	imprevisti		==
		pubblicazioni		==
		Spese tecniche		€ 1.000,00
		Importo complessivo		€ 125.630,32